



ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 29/07/2025

OGGETTO: PULIZIA, RACCOLTA O LA CERNITA DELLE NOCCIOLE CON SISTEMI DI ASPIRAZIONE E/O SIMILARI SUSCETTIBILI DI INGENERARE POLVERI NEL RISPETTO DI ALCUNE PRESCRIZIONI.

IL SINDACO

Premesso:

CHE nel territorio di Baronissi sono presenti numerosi appezzamenti di terreni adibiti alla corilicoltura;

CHE la raccolta delle nocciole è effettuata con l'utilizzo di macchine aspiratrici/soffiatrici che agevolano la raccolta, ma causano un'eccessiva produzione di polveri che inevitabilmente, formano una fitta cappa irrespirabile, creando disagi ai cittadini;

RITENUTO necessario, pertanto disciplinare il ciclo di raccolta delle nocciole, al fine di evitare situazioni di rischio per la salute pubblica, e conciliando nel contempo le esigenze dei cittadini e quelle degli agricoltori e degli operatori del settore;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 50 e 54 del D.Lgs.152/2006;

VISTO l'art.674 C.P.;

ORDINA

La pulizia, la raccolta o la cernita delle nocciole con sistemi di aspirazione e/o similari suscettibili di ingenerare polveri, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. **E' vietato** in fascia posta ad una distanza inferiore a mt. 50 da abitazioni, opifici, edifici pubblici ecc., e/o centri abitati e da arterie provinciali e comunali principali, la pulizia, la raccolta o la cernita delle nocciole con sistemi di aspiranti/soffianti;
2. Nella fascia compresa tra mt.50 e mt.100, da abitazioni, opifici, edifici pubblici ecc. e/o centri abitati e da arterie provinciali e comunali principali, potrà' effettuarsi in condizioni meteorologiche favorevoli esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
3. Nella fascia oltre i mt.100 da abitazioni, opifici, edifici pubblici ecc., e/o centri abitati e da arterie provinciali e comunali principali, la raccolta potrà' effettuarsi in condizioni meteorologiche favorevoli, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

E' FATTO OBBLIGO

ai titolari dei fondi, nell'ipotesi di cui al punto 2) di fornire con preavviso di 24 ore rispetto alla raccolta, idonea informazione mediante affisso sul confine del fondo di raccolta.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscono reato, norma dell'art.7-bis D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. le violazioni della presente ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00;

La mancata sospensione dell' attività esercitata in contrasto con la presente ordinanza comporterà la denuncia all' Autorità Giudiziaria ex art. 650 C.P.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione /notifica.

Manda copia della presente:

- Comando Polizia Municipale di Baronissi;
- Alla Stazione Carabinieri di Baronissi;
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di Mercato San Severino;
- Al Settore Patrimonio Ambiente e Servizi Esterni.

Baronissi, 29/07/2025

Il Sindaco
Avv. Anna Petta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Baronissi. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Petta Anna in data 29/07/2025